

# Guida al Diritto

HOME CIVILE PENALE AMMINISTRATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

Civile Famiglia Responsabilità

BLN CONCORDATA A SOLI

## Interest rate swap, la banca rimborsa la società se il rischio non è coperto

Francesco Sbarra (Foto: Getty Images)

Tribunale di Milano - Sentenza 10049/2016

Tweet

Facebook

Google+

Salva in PDF

4.4.2016

La banca risponde dei danni subiti dall'azienda se lo strumento finanziario - Interest rate swap - di copertura del rischio non è centrato sulle finalità dedotte nel contratto - fluttuazione dei tassi di interesse - e dunque non soddisfa le esigenze del cliente, anche se si tratta di una azienda o comunque di un operatore qualificato. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, sentenza 10049/2016, condannando la Banca nazionale del lavoro a rimborsare oltre 10 milioni di euro, mediante 21 assegni da 500 mila euro ciascuno, alla ditta Altarea Italia (assistita dagli avvocati Fabiani e Dalla Zanna dello studio legale Fabiani di Como). Il maxi risarcimento (oltre otto milioni di euro, più rivalutazione e interessi), è avvenuto la scorsa settimana a favore del branch italiano di una multinazionale francese.

Nel 2007 la società aveva stipulato con una banca tedesca un finanziamento di circa 38 milioni di euro per la realizzazione di un centro commerciale. Per coprirsi dal rischio di un eventuale rialzo del tasso variabile, la società aveva sottoscritto con BNL un contratto derivato SWAP mettendo nero su bianco che la finalità era la copertura. Dunque, il contratto, ancora in essere nel 2017, prevedeva uno scambio di flussi finanziari per cui la società doveva pagare alla banca, sul nazionale di riferimento corrispondente all'importo del finanziamento e con pari ammortamento, un tasso fisso mentre avrebbe ricevuto dalla banca il tasso variabile Euribor sei mesi. Tuttavia, nel corso del rapporto il tasso Euribor è sceso fino ad accelerarsi, portando la società, vanificata la funzione di copertura, a pagare differenziali negativi per oltre 8 milioni di euro in soli 8 anni.

Nel 2013 l'azienda ha impugnato il contratto contestando all'Istituto di Credito di avere operato in contrasto con i principi di buona fede e diligenza e lamentando la presenza di commissioni occulte. La banca si è difesa sostenendo di aver operato correttamente ed invocando la giurisdizione inglese dal momento che per la contrattualistica era stato utilizzato un Master Agreement ISDA con relativo Schedule (contratto quadro). Il Tribunale di Milano però ha affermato la responsabilità del giudice italiano considerando che la controversia era «priva qualsiasi elemento d'internazionalità: le parti convenute sono di nazionalità italiana e domiciliate in Italia, in Italia si sono svolte le trattative negoziali e si è concluso il contratto».

Dal corso del giudizio inoltre il Ctu ha dimostrato che non esisteva «una perfetta corrispondenza tra i flussi potenzialmente generati dalla struttura derivata ed i flussi potenzialmente generati dall'indebitamento sottostante, rendendo così impossibile una "copertura perfetta" dagli effetti del rischio di tasso di interesse». Mentre, afferma la sentenza, «l'intermediario avrebbe dovuto dimostrare, ex articolo 23 TUF, di avere correttamente adempiuto gli obblighi di agire con diligenza e con competenza professionale in vista del perseguimento dell'interesse di Altarea Italia alla copertura dai rischi di fluttuazione del tasso d'interesse del finanziamento concesso da Westdeutsche Landesbank alla controllata». Invece, come accertato dal consulente d'ufficio, la finanzia dell'IAS era «prevalentemente speculativa rispetto all'andamento del tasso d'interesse». Da ciò, conclude sul punto il Tribunale, deriva la responsabilità della Banca per i danni subiti da Altarea Italia.

Il giudice poi ha riconosciuto «un altro evidente profilo di responsabilità» nella presenza all'interno del contratto di «visti occultati» e, soprattutto, nel fatto che mancava la predeterminazione dei criteri di calcolo del Mark to Market. Ciò, prosegue la sentenza, rappresenta una «violazione delle norme imperative dell'art. 23 TUF, che pongono a carico dell'intermediario gli obblighi di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità del mercato».

Neppure condatura invece per il funzionario, anch'egli citato in giudizio, in quanto ha agito in conformità alle disposizioni interne della Banca, senza alcun profilo di autonomia. BNL ha richiesto che venisse accesa la esecutività della sentenza fino all'esito dell'appello, ma la Corte ha respinto la domanda e la banca è stata dunque costretta ad eseguire il mandatorioso.